

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso dell'11.06.2025, la parte ricorrente riferisce di essere intestatario di nn. 3 BFP appartenenti alla serie AE sottoscritti il 23/7/1996, il 21/9/1996 ed il 12/2/1996 e di aver ricevuto il rifiuto del rimborso per effetto dell'intervenuta prescrizione. Lamenta la mancata consegna del foglio informativo all'atto della sottoscrizione, motivo per cui chiede il rimborso del capitale versato oltre gli interessi ed in subordine, chiede il risarcimento del danno pari al capitale versato.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza per materia e ratione temporis dell'Arbitro. Nel merito, riferisce che i buoni appartenenti alla serie AE possono rimborsati alla scadenza, fissata al termine del 12 anno dall'emissione e che il diritto al rimborso si prescrive entro 10 anni dalla scadenza. Essendo stati emessi in data 12/2/1996, 23/7/1996 e 21/9/1996 si sono prescritti rispettivamente il 13/2/2018, 24/7/2018 e 22/9/2018. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene la lamentata mancata liquidazione di n. 3 BFP appartenenti alla serie AE.

Per sistemicità si esamineranno prima le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

L'eccezione di incompetenza per materia deve essere disattesa, conformemente ai precedenti di questo Collegio, nonché anche alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.

Anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento in quanto anche il Collegio di coordinamento ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. anche decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Venendo al merito, il D.M. 13/10/1985 stabilisce che i BFP della serie AE *“hanno durata da otto a dodici anni”* mentre l'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che *“i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.

Il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 8056/2019) ha affermato che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati *“al termine del [...] anno successivo a quello di emissione”*, *deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione”*.

Con riferimento all'ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo il Collegio di Coordinamento ha stabilito che *“La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione”*, salva la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (Dec. n. 17814 del 10/7/2019).

Con riferimento alla richiesta risarcitoria per omessa consegna del Foglio Informativo relativa a buoni a termine sottoscritti prima del 2009, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, sopra richiamata, ha da ultimo dichiarato inammissibile *ratione temporis* la domanda risarcitoria. Dall'esame dei BFP dedotti emerge che la sottoscrizione risale alle date del 12/2/1996, 23/7/1996 e 21/9/1996 con scadenza rispettivamente al 12/2/2008; 23/7/2008 e 21/9/2008. il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 13/2/2008, 24/7/2008 e 22/9/2008 ed è maturato in data 14/2/2018, 25/7/2018 e 23/9/2018, mentre il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 10/6/2021.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE